



# Comune di Gessate

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1

TEL. 02/959299.1

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 141 del 14-12-2023

sulla proposta n. 141 del 06-12-2023

**Oggetto:** APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEденENZE DI PERSONALE

L'anno duemilaventitre, addi quattordici del mese di dicembre alle ore 16:45, presso la sede municipale, appositamente convocati, si sono riuniti gli assessori comunali, per deliberare sulle proposte all'ordine del giorno della seduta.

Dei componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

<b>MANTEGAZZA LUCIA</b>	<b>Presente</b>
<b>VALVASSORI AMOS</b>	<b>Presente</b>
<b>PAPARO CIRO</b>	<b>Presente</b>
<b>CRISTINA REGGIANI SANDRO</b>	<b>Presente</b>
<b>CRIPPA ROBERTA</b>	<b>Presente</b>

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sindaco MANTEGAZZA LUCIA e partecipa il Segretario Comunale Dott. Nunzio Pantò.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 14-12-2023

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, la proposta di deliberazione n. 141 del 06-12-2023.

**LA GIUNTA COMUNALE**

ESAMINATA la proposta di deliberazione n. 141 del 06-12-2023 relativa all'oggetto;

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;*
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai

fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente"*.

Dato quindi atto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, che attua le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 che all'art. 6 ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 26.11.2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per gli anni 2022 – 2024;

Dato atto che, a decorrere dal 01.01.2023, prima di procedere a nuove assunzioni è necessario aver effettuato i seguenti adempimenti:

	Da effettuare	Eventuale sanzione in caso di inadempimento	Riferimenti normativi della sanzione
1	Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione art. 7, D.M. 24 giugno 2022	In caso di mancata adozione del Piano integrato di attività e organizzazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, c. 5, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: <i>"(...) l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati"</i> .	art. 10, D.M. 24 giugno 2022
2	Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 art. 33, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 Circ. Dip.to Funzione pubblica 28 aprile 2014, n. 4	Gli enti che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, <i>"non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"</i> .	art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001
3	Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, di rendiconti, del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche. art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016	Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo ( <i>il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti</i> ).  NOTA BENE: Per l'esercizio 2023, tale verifica si effettua con riferimento al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (scadenza 31 dicembre 2022), al rendiconto 2021 (scadenza 30 aprile 2022) e al bilancio consolidato al 31.12.2021 (scadenza 30 settembre 2022).	art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016  Del. Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, 29 maggio 2020, n. 10/SEZAUT/2020/QMIG
4	Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PP.AA. art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 185/2008	Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell'inadempimento.	art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 185/2008
5	Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto. art. 243, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000	Per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno.	art. 243, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000

Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, le limitazioni di spesa vigenti, le facoltà assunzionali per questo ente nonché la

programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024 – 2026 che così si dettagliano:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C) lavoro flessibile;
- D) procedure di stabilizzazione;
- E) progressioni verticali;
- F) rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
- G) assenza di personale in esubero
- H) estensione orario di lavoro
- I) dotazione organica
- L) programmazione fabbisogno del personale 2023 – 2025

## **A) Contenimento della spesa di personale**

### **A1. Normativa**

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) lettera abrogata; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
---	--

### **A2. Situazione dell'ente**

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti, si dà atto che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 1.033.852,34.

Si rileva inoltre che, ai sensi dell'art. 7 "Disposizioni attuative e finali" del DPCM del 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni":

*"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."*

## **B) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato**

### **B1. Normativa**

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

*"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";*

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Visto l'art. 3 “Semplificazione e flessibilità nel turn over” del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che comma 5 dispone:

*“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.”*

Si rileva inoltre la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta.

## **B2. Verifica situazione dell'Ente**

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

### **I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.**

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al

loro degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti;

Visto il seguente prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2020/2021/2022, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2023:

Calcolo valore medio delle entrate correnti relativamente agli ultimi tre rendiconti approvati			
<i>Entrate correnti ultimo triennio</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Entrate tributarie - Titolo 1	4.170.629,68 €	4.605.254,02 €	4.472.759,22 €
Trasferimenti correnti - Titolo 2	930.893,93 €	549.843,38 €	661.565,78 €
Entrate extratributarie - Titolo 3	800.152,82 €	988.229,70 €	956.087,54 €
<b>Totale entrate correnti da Bdap/consuntivo</b>	<b>5.901.676,43 €</b>	<b>6.143.327,10 €</b>	<b>6.090.412,54 €</b>
FCDE SU BILANCIO DI PREVISIONE 2023	309.321,97 €	309.321,97 €	309.321,97 €
<b>Entrate al netto del Fcde</b>	<b>5.592.354,46 €</b>	<b>5.834.005,13 €</b>	<b>5.781.090,57 €</b>
<b>Media entrate al netto del FCDE</b>	<b>5.735.816,72 €</b>		

Visti il prospetto budget assunzionale 2024-2026 calcolato ai sensi del DM e della circolare ministeriale e il prospetto spese per il personale allegati alla presente deliberazione;

Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Rapporto	<i>Spesa di personale 2022</i>	<b>1.202.411,35 €</b>	20,96%
	<i>Media entrate</i>	<b>5.735.816,72 €</b>	

II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera e), avendo n. 8.776 abitanti al 31.12.2022.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

Valori soglia

Fascia demografica	Popolazione	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a			
e	5.000-9.999	26,90%	30,90%

Valori calmierati

Fascia demografica	Popolazione	Valori calmierati Art. 5 tab. 2 DM 17.03.2020 Anno 2023	Valori calmierati Art. 5 tab. 2 DM 17.03.2020 Anno 2024
e	5.000 – 9.999	25%	26%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

#### FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

#### FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

#### FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 20,96%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

**Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.**

### **B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO.**

#### **INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.**

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate al netto del FCDE X percentuale tabella 1 DM 17.03.2020) – Spesa del personale anno 2018

Considerato che la spesa personale anno 2018 è pari ad Euro 1.058.905,62:

(Euro 5.735.816,72 X 26,90%= 1.542.934,70) – Euro 1.058.905,62= 484.029,07

#### **INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2022-2024)**

Ai sensi dell'art. 5 del DM 17.03.2020 in sede di prima applicazione della norma e fino al 31.12.2024 la spesa di personale non può superare quella sostenuta per il 2018 aumentata delle percentuali stabilite dalla tabella 2. Per Gessate (comune tra i 5.000 e 9.999) abitanti, il limite è 26% per il 2024:

Spesa personale anno 2018: Euro 1.058.905,62

Pertanto, il Comune di Gessate potrebbe incrementare la spesa di personale registrata nel rendiconto 2018, per assunzioni a tempo indeterminato, come segue:

anno	2024	2025	2026
%	26 per cento	a regime	a regime
Importo massimo di incremento	275.315,46 €	340.523,35 €	340.523,35 €
	1.334.221,08 €	1.542.934,70 €	1.542.934,70 €

#### **INCREMENTO EFFETTIVO**

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

[ ] l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, il Comune può pertanto procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento teorico.

[X] l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato.

#### **B4. RESTI ASSUNZIONALI QUINQUENNIO 2015 – 2019 EVENTUALE QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA**

L'art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente ai comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM.

Richiamate le seguenti vigenti disposizioni con riferimento alla capacità assunzionale del periodo 2015 – 2019, su cessazioni di personale 2014 - 2018:

- Art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 3, comma 5-*quater* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

- Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Art. 1, comma 479 lett.d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Art. 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-*bis* del decreto - legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;

Ricordato che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 4/2019, per il triennio **2019-2021**, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali **possono** computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, **sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;**
- come previsto dalla legge di conversione 26/2019 del d.l. 4/2019, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al **quinquennio** precedente;

In sintesi, si riassumono di seguito le percentuali di turn over vigenti a partire dall'anno 2015:

Anno Facoltà	Riferimento normativo per il calcolo della capacità assunzionale	Tipologia enti	% di calcolo	Cessazioni
<b>2015</b>				
Percentuale standard	Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	60,00%	cessazioni a.p. 2014
Percentuale di maggior favore	Art. 3, comma 5- <i>quater</i> del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90	Per gli enti con incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento	100,00%	cessazioni a.p. 2014
<b>2016</b>				
Percentuale standard	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	25,00%	cessazioni a.p. 2015
Percentuale di maggior favore	Art. 3, comma 5- <i>quater</i> del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90	Per gli enti con incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento	100,00%	cessazioni a.p. 2015
Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 16, comma 1 bis del decreto-legge 24 giugno	SOLO per gli enti con popolazione tra 1.000 e 10.000 abitanti, con rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio	75,00%	cessazioni a.p. 2015

	2016, n. 113	dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal d.m. 24 LUGLIO 2014		
<b>2017</b>				
Percentuale standard	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	25,00%	cessazioni a.p. 2016
Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 22, comma 1 bis del d.l. 50/2017	SOLO per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal d.m. 24 luglio 2014	75,00%	cessazioni a.p. 2016
Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 22, comma 2 del d.l. 50/2017	SOLO per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio	100,00%	cessazioni a.p. 2016
<b>2018</b>				
Percentuale standard	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	25,00%	cessazioni a.p. 2017
Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 22, comma 1 bis del d.l. 50/2017	SOLO per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal d.m. 10 aprile 2017	75,00%	cessazioni a.p. 2017

Percentuale di maggior favore	Art. 1, comma 479 lett.d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232	SOLO per i comuni: - con rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal D.M. 10 aprile 2017 - E con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali del medesimo esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo (2017)	90,00%	cessazioni a.p. 2017
Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 22 del decreto-legge 50/2017 e dall'art. 1, comma 863 della legge 27 dicembre 2017, n. 205	SOLO per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno 2017 una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi del triennio 2015/2017	100,00%	cessazioni a.p. 2017
<b>2019</b>				
Percentuale standard	Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90  Art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	100,00%	cessazioni a.p. 2018 e a.c. 2019*

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Atteso che, nel 2020, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del quinquennio precedente (2015/2019 su cessazioni 2014/2019):

**Resti anni 2015/2019 su cessazioni 2014-2015-2016-2017- 2018 - 2019:**

Numero e Profilo cessazioni	Anno cessazione	Categoria giuridica di accesso	Importo annuo di Stipendio tabellare e 13ma mensilità
Nessuna cessazione	2014		
Nessuna cessazione	2015		
Nessuna cessazione	2016		
n. 1 Collaboratore Tecnico	2017	B3	Euro 20.652,45
n. 1 Istruttore Tecnico	2018	C1	Euro 22.039,41
Nessuna cessazione	2019		
<b>TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI</b>			<b>Euro 42.691,86</b>
<b>BUDGET DISPONIBILE</b>			
75% delle cessazioni anno 2017			Euro 15.489,34
100% delle cessazioni anno 2018			Euro 22.039,41
<b>TOTALE BUDGET</b>			<b>Euro 37.528,75</b>
<b>ASSUNZIONI EFFETTUATE</b>			
N. 1 Istruttore Direttivo amministrativo contabile cat. D1			Euro 23.980,09
<b>BUDGET DISPONIBILE</b>			<b>Euro 13.548,66</b>

**Occorre tuttavia rilevare che con parere n. 12454 del 15.01.2021 la Ragioneria Generale dello Stato ha affermato che i resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 sono alternativi rispetto agli spazi concessi dalla Tabella 2 del Dm 17 marzo 2020 e non possono essere sommati.**

**Pertanto, gli spazi assunzionali del Comune di Gessate per il triennio 2024 – 2026 sono i seguenti (esclusi i resti assunzionali):**



*di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”;*

Richiamato il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Si rileva che, ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, la spesa per personale a tempo determinato nell'anno 2009 è stata pari a € 12.274,49, come risulta dalla allegata attestazione del Responsabile Finanziario.

#### **D) Procedure di stabilizzazione**

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.75/2017, rubricato “*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*”, sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, risulta che non è presente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, d.lgs. 75/2017.

#### **E) Progressioni verticali**

Si dà atto che, sulla base della programmazione di cui sopra, nel triennio 2024/2026, in questo ente non si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs.75/2017, relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

#### **F) RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO**

Ai sensi di quanto riportato al precedente paragrafo il potenziale incremento di spesa per nuove assunzioni è il seguente:

anno	2024	2025	2026
Spesa personale anno 2018	1.058.905,62	1.058.905,62	1.058.905,62
Incremento % art. 5 del DM	26% €. 275.315,46	A regime €. 340.523,35	A regime €. 340.523,35
Limite spesa di personale triennale dopo aver applicato % incremento dell'art. 5 del DM	€. 1.334.221,08	€. 1.542.934,7	€. 1.542.934,7
Limite spesa di personale valore soglia 26,90%	€ 1.542.934,70	€ 1.542.934,70	€ 1.542.934,70

Gli stanziamenti di spese di personale nel bilancio 2023-2025 sono i seguenti:

anno	2023	2024	2025
Stanziamenti spesa di personale	€. 1.232.726,94	€. 1.232.726,94	€. 1.232.726,94

Tali stanziamenti, essendo stati approvati dall'ente in sede di bilancio di previsione 2023-2025 e successive variazioni, risultano essere i valori soglia vigenti che consentono il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. In caso di ulteriori variazioni derivanti da nuove entrate ovvero rimodulazione di uscite tra i macroaggregati potranno comunque essere aumentati fino ai valori riportati alla voce "Limite spesa di personale triennale dopo aver applicato % incremento dell'art. 5 del DM" della tabella precedente.

#### **G) ASSENZA DI PERSONALE IN ESUBERO**

In merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Responsabili di Settore, che si allegano, attraverso le quali si giunge alle seguenti conclusioni: non emergono situazioni di personale in esubero.

#### **H) ESTENSIONE ORARIO DI LAVORO**

Premesso che con nota prot. n. 11336 del 11.07.2023 la dipendente di ruolo L.S. inquadrata nell'area degli Operatori Esperti (ex collaboratore amministrativo) posizione economica B5, assunta con contratto di lavoro a tempo parziale inizialmente a 24 ore settimanali, poi esteso a 30 ore settimanali, ha chiesto l'estensione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali;

Ritenuto di accordare alla dipendente L.S. l'estensione dell'orario di lavoro richiesta in considerazione dello spazio assunzionale disponibile e delle necessità dell'ufficio Socio Culturale cui la dipendente è assegnata;

## **H) DOTAZIONE ORGANICA**

La dotazione organica del Comune di Gessate risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione.

## **I) PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026**

Ritenuto di procedere alla seguente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi:

### **anno 2024:**

- incremento del contratto di lavoro part time della dipendente L.S. inquadrata nell'area degli Operatori Esperti (ex collaboratore amministrativo), posizione economica B5, di n. 6 ore settimanali con conseguente trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro;
- sostituzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del personale che cessa per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altri motivi;

### **anno 2025:**

- sostituzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del personale che cessa per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altri motivi;

### **anno 2026:**

- sostituzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del personale che cessa per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altri motivi;

**Ritenuto** di fornire al Responsabile del Settore Amministrativo l'indirizzo di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento, nel rispetto della vigente normativa in materia, ai fini della sostituzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del personale che cessa per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altri motivi;

**Preso, quindi, atto che** il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025;

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2021 e nell'anno 2022;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2022-2024;
- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001;

- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 05.12.2022 è stato approvato il Piano Azioni Positive per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023 – 2025;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 48, co.1 del D.Lgs. n.267/2000 secondo il quale la Giunta Comunale opera attraverso deliberazioni collegiali;

Visto l'art. 36 dello Statuto comunale rubricato *“Le funzioni e le competenze della Giunta Comunale”*;

Visto l'art. 3 del *“Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi”* in ordine alle competenze della Giunta Comunale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voto unanime favorevole, espresso in forma palese,

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

- 2) Di dare atto che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero.
- 3) Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2024/2026, prevedendo:

**anno 2024:**

- incremento del contratto di lavoro part time della dipendente L.S. inquadrata nell'area degli Operatori Esperti (ex collaboratore amministrativo), posizione economica B5, di n. 6 ore settimanali con conseguente trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro;
- sostituzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del personale che cessa per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altri motivi;

**anno 2025:**

- sostituzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del personale che cessa per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altri motivi;

**anno 2026:**

- sostituzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del personale che cessa per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altri motivi.

- 4) Di dare atto che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, in quanto, ai sensi dell'art. 7 "Disposizioni attuative e finali" del DPCM del 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."*
- 5) Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025.
- 6) Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.
- 7) Di pubblicare il presente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- 8) Di trasmettere, a cura del Settore Finanziario, il presente Piano Triennale dei Fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001,

come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

- 9) Di trasmettere il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente, ai Capigruppo Consiliari con le modalità previste dall'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

**ALLEGATI:**

- (A) - Parere di Regolarità Tecnica reso ai sensi dell'art.49, co.1 del T.U.E.L.
- (B) - Parere di Regolarità Contabile reso ai sensi dell'art.49, co.1 del T.U.E.L.
- (C) - Dichiarazioni assenza esuberi
- (D) - Attestazione Responsabile Finanziario
- (E) - Prospetto budget assunzionale 2024-2026
- (F) - Prospetto spese per il personale
- (G) - Dotazione organica
- (H) - Parere Revisore dei Conti

\* \* \*

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
D.ssa MANTEGAZZA LUCIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Il Segretario Comunale  
Dott. PANTO' NUNZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005





**Comune di Gessate**  
Città Metropolitana di Milano  
comune.gessate@legalmail.it  
**SETTORE AMMINISTRATIVO**

P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI)  
Tel. 02.959299.558  
P.I. 00973680150

Gessate, 22 Novembre 2023

Al Responsabile del Settore Amministrativo  
SEDE

**Oggetto: ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLE ECCEденENZE DI PERSONALE ED ALLA VERIFICA DEL FABBISOGNO TRIENNALE DI PERSONALE 2024/2026**

La sottoscritta, Dott.ssa Caterina Livraghi, Responsabile del Settore Amministrativo/Demografico del Comune di Gessate

Visto che

- a norma dell'art. 91 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001 e s.m.i. gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e alla periodica e correlata determinazione della dotazione organica, secondo criteri di efficienza, razionalità e ottimizzazione d'impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), introduce dall'01.01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**ATTESTA**

L'inesistenza di situazioni di personale in esubero nel Settore Amministrativo/Demografico.

Quanto sopra viene rilasciato ai fini dell'adozione della deliberazione di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, triennio 2024/2026 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Caterina Livraghi  
(Documento firmato digitalmente)





**Comune di Gessate**  
Città Metropolitana di Milano  
comune.gessate@legalmail.it  
**SETTORE AMMINISTRATIVO**

P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI)  
Tel. 02.959299.558  
P.I. 00973680150

Gessate, 22 Novembre 2023

Al Responsabile del Settore Amministrativo  
SEDE

Oggetto: ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED ALLA VERIFICA DEL FABBISOGNO TRIENNALE DI PERSONALE 2024/2026

La sottoscritta, Dott.ssa Laura Ottolini, Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Gessate

Visto che

- a norma dell'art. 91 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001 e s.m.i. gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e alla periodica e correlata determinazione della dotazione organica, secondo criteri di efficienza, razionalità e ottimizzazione d'impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), introduce dall'01.01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**ATTESTA**

L'inesistenza di situazioni di personale in esubero nel Settore Finanziario.

Quanto sopra viene rilasciato ai fini dell'adozione della deliberazione di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, triennio 2024/2026 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Laura Ottolini  
(Documento firmato digitalmente)





**Comune di Gessate**  
Città Metropolitana di Milano  
comune.gessate@legalmail.it  
**SETTORE AMMINISTRATIVO**

P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI)  
Tel. 02.959299.558  
P.I. 00973680150

Gessate, 22 Novembre 2023

Al Responsabile del Settore Amministrativo  
SEDE

Oggetto: ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLE ECCEденZE DI PERSONALE ED ALLA  
VERIFICA DEL FABBISOGNO TRIENNALE DI PERSONALE 2024/2026

Il sottoscritto, Commissario Capo Walter Frigerio, Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di Gessate

Visto che

- a norma dell'art. 91 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001 e s.m.i. gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e alla periodica e correlata determinazione della dotazione organica, secondo criteri di efficienza, razionalità e ottimizzazione d'impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), introduce dall'01.01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**ATTESTA**

l'inesistenza di situazioni di personale in esubero nel Settore Polizia Locale.

Quanto sopra viene rilasciato ai fini dell'adozione della deliberazione di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, triennio 2024/2026 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Il Responsabile del Settore Polizia Locale  
Commissario Capo Walter Frigerio  
(Documento firmato digitalmente)





**Comune di Gessate**  
Città Metropolitana di Milano  
comune.gessate@legalmail.it  
**SETTORE AMMINISTRATIVO**

---

P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI)  
Tel. 02.959299.558  
P.I. 00973680150

Gessate, 22 Novembre 2023

Al Responsabile del Settore Amministrativo  
SEDE

Oggetto: ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED ALLA VERIFICA DEL FABBISOGNO TRIENNALE DI PERSONALE 2024/2026

La sottoscritta, Dott.ssa Daniela Galbiati, Responsabile del Settore Socio Culturale del Comune di Gessate

Visto che

- a norma dell'art. 91 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001 e s.m.i. gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e alla periodica e correlata determinazione della dotazione organica, secondo criteri di efficienza, razionalità e ottimizzazione d'impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), introduce dall'01.01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**ATTESTA**

L'inesistenza di situazioni di personale in esubero nel Settore Socio Culturale.

Quanto sopra viene rilasciato ai fini dell'adozione della deliberazione di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, triennio 2024/2026 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

La Responsabile del Settore Socio Culturale  
Dott.ssa Daniela Galbiati  
(Documento firmato digitalmente)





**Comune di Gessate**  
Città Metropolitana di Milano  
comunc.gessate@legalmail.it  
**SETTORE AMMINISTRATIVO**

---

P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI)  
Tel. 02.959299.558 -Fax 02.95382853  
P.I. 00973680150

Gessate, 01Dicembre 2023

Al Responsabile del Settore Amministrativo  
SEDE

Oggetto: ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED ALLA VERIFICA DEL FABBISOGNO TRIENNALE DI PERSONALE 2024/2026

Il sottoscritto, Geom. Christian Gatti, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Gessate

Visto che

- a norma dell'art. 91 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001 e s.m.i. gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e alla periodica e correlata determinazione della dotazione organica, secondo criteri di efficienza, razionalità e ottimizzazione d'impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), introduce dall'01.01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**ATTESTA**

L'inesistenza di situazioni di personale in esubero nel Settore Tecnico.

Quanto sopra viene rilasciato ai fini dell'adozione della deliberazione di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, triennio 2024/2026 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Geom. Christian Gatti  
documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art.24 DLgs 82/2005





## Comune di Gessate

Città Metropolitana di Milano

comune.gessate@legalmail.it

### SETTORE FINANZIARIO

P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI)

Tel. 02.959299.558

P.I. 00973680150

## OGGETTO: ATTESTAZIONE IN ORDINE AL RISPETTO DEI VINCOLI ASSUNZIONALI - PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2024/2026.

La sottoscritta Dott.ssa Laura Ottolini, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Gessate, ai fini dell'istruttoria degli atti relativi alla programmazione del fabbisogno di personale nonché all'attuazione dello stesso;

### ATTESTA CHE

- dai dati del bilancio consuntivo si rileva che il Comune di Gessate ha rispettato il vincolo del pareggio del bilancio nell'anno 2023 (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- la spesa del personale è inferiore a quella media del triennio 2011/2013 assestata a € 1.033.852,34 (articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006). Ai sensi dell'art. 7 "Disposizioni attuative e finali" del DPCM del 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni": *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."*;
- il rapporto spese di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio (2020-2022) al netto del FCDE risulta essere pari al 20,96%

Calcolo valore medio delle entrate correnti relativamente agli ultimi tre rendiconti approvati			
Entrate correnti ultimo triennio	2020	2021	2022
Entrate tributarie - Titolo 1	4.170.629,68 €	4.605.254,02 €	4.472.759,22 €
Trasferimenti correnti - Titolo 2	930.893,93 €	549.843,38 €	661.565,78 €
Entrate extratributarie - Titolo 3	800.152,82 €	988.229,70 €	956.087,54 €
<b>Totale entrate correnti da Bdap/consuntivo</b>	<b>5.901.676,43 €</b>	<b>6.143.327,10 €</b>	<b>6.090.412,54 €</b>
FCDE SU BILANCIO DI PREVISIONE 2023	309.321,97 €	309.321,97 €	309.321,97 €
Entrate al netto del Fcde	5.592.354,46 €	5.834.005,13 €	5.781.090,57 €
<b>Media entrate al netto del FCDE</b>			<b>5.735.816,72 €</b>

Rapporto	Spesa di personale 2022	1.202.411,35 €	20,96%
	Media entrate	5.735.816,72 €	

- la spesa per personale a tempo determinato non deve superare la spesa dell'anno 2009 di Euro 12.274,49 (dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010);



- incremento del contratto di lavoro part time della dipendente L.S. inquadrata nell'area degli Operatori Esperti (ex collaboratore amministrativo), posizione economica B5, di n. 6 ore settimanali con conseguente trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro;
- sostituzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del personale che cessa per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altri motivi;

**anno 2025:**

- sostituzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del personale che cessa per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altri motivi;

**anno 2026:**

- sostituzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del personale che cessa per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altri motivi.

**NON DETERMINANO**

- spese superiori agli stanziamenti di bilancio per spese di personale per il triennio 2023 – 2025;
- spese superiori al limite per il triennio 2021-2023 determinato ai sensi dell'art. 5 del DPCM del 17.03.2020.

Gessate, 22.11.2023

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Laura Ottolini  
(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI GESSATE

PROSPETTO BUDGET ASSUNZIONALE 2024-2026

Determinazione della capacità assunzionale ai sensi del Decreto Legge 34/2019

Calcolo valore medio delle entrate correnti relativamente agli ultimi tre rendiconti approvati			
<i>Entrate correnti ultimo triennio</i>	2020	2021	2022
Entrate tributarie - Titolo 1	4.170.629,68 €	4.605.254,02 €	4.472.759,22 €
Trasferimenti correnti - Titolo 2	930.893,93 €	549.843,38 €	661.565,78 €
Entrate extratributarie - Titolo 3	800.152,82 €	988.229,70 €	956.087,54 €
<b>Totale entrate correnti da Bdap/consuntivo</b>	<b>5.901.676,43 €</b>	<b>6.143.327,10 €</b>	<b>6.090.412,54 €</b>
FCDE SU BILANCIO DI PREVISIONE 2023	309.321,97 €	309.321,97 €	309.321,97 €
<b>Entrate al netto del Fcde</b>	<b>5.592.354,46 €</b>	<b>5.834.005,13 €</b>	<b>5.781.090,57 €</b>
<b>Media entrate al netto del FCDE</b>			<b>5.735.816,72 €</b>

Fonte dati BDAP

U 1.01.00.00.000	1.202.411,35 €
U 1.03.02.12.001	- €
U 1.03.02.12.002	- €
U 1.03.02.12.003	- €
U 1.03.02.12.999	- €
	- €

Spesa del personale anno 2022

1.202.411,35 €

Spesa del personale anno 2018

1.058.905,62 €

<b>Rapporto</b>	<i>Spesa di personale 2022</i>	<b>1.202.411,35 €</b>	<b>20,96%</b>
	<i>Media entrate</i>	<b>5.735.816,72 €</b>	

<b>Valore soglia (popolazione tra 5000 e 9999 abitanti) - indice di virtuosità</b>		<b>26,90%</b>
<b>Percentuale valore soglia applicato alle entrate</b>		<b>1.542.934,70 €</b>

Art. 5 del DM 17.03.2020: in sede di prima applicazione della norma, in ogni caso, la spesa di personale per il 2023 non può superare quella sostenuta per il 2018 aumentata delle percentuali stabilite dalla tabella 2). Per Gessate (comune tra i 5.000 e 9.999) abitanti, il 25 per cento per il 2023, il 26 per cento per il 2024. Nel 2025 si va a regime

<b>Limite di incremento della spesa di personale 2024</b>	<i>Art. 5 tabella 2 DM 17/03/2020</i>	<i>Limite di spesa per il 2024</i>
	<b>26%</b>	<b>275.315,46 €</b>
	<b>Valore limite spesa di personale</b>	<b>1.334.221,08 €</b>

**Spesa media triennio 2011/2013** → **1.033.852,34 €**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 del DPCM 17 marzo 2020 la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562 della legge 296/2006

Pertanto il Comune di Gessate potrebbe incrementare la spesa di personale registrata nel rendiconto 2022, per assunzioni a tempo indeterminato come segue:

anno	2024	2025	2026
%	26 per cento	a regime	a regime
Importo massimo di incremento	275.315,46 € 1.334.221,08 €	340.523,35 € 1.542.934,70 €	340.523,35 € 1.542.934,70 €

	anno	2024	2025	2026
a)	Spesa personale rendiconto 2018	1.058.905,62 €	- €	- €
b)	Importo massimo di incremento	275.315,46 €	340.523,35 €	340.523,35 €
bb)			(****)	(****)
c)	Limite spesa di personale triennale	1.334.221,08 €	1.542.934,70 €	1.542.934,70 €
d)	Limite spesa di personale triennale valore soglia 26,90	1.542.934,70 €	1.542.934,70 €	1.542.934,70 €
e)	Differenza tra limiti di spesa d)-c)	208.713,62 €	0,00 €	0,00 €
f)		275.315,46 €	65.207,89 €	- €

\* e) >=0 e pertanto f)=b)

\*\* e) >0 e pertanto f)=b)-f anno 2024

\*\*\* e) >0 e pertanto f)=b)-f anno 2024- f anno 2025

(\*\*\*) Nel 2025 le disposizioni del DL 34/2019 vanno a regime. L'incremento possibile della spesa di personale è dato dalla differenza tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato e il limite del 26,90 sulle entrate correnti

**PREVISIONE DELLE SPESE DI PERSONALE - ANNO 2024**

N. Ord.	DIPENDENTI PER CAPITOLO DI BILANCIO	QUALIFICA	RETRIBUZIONE	TRATTAMENTO ACCESSORIO	TOTALE COMPLESSIVO LORDO	CPDEL CARICO ENTE	INADEL CARICO ENTE	INAIL CARICO ENTE	IRAP carico ente	TOTALE COMPLESSIVO LORDO
1	UFF. AFFARI GENERALI	Dirigente - 33%	21.567,46	16.766,65	38.334,11	9.123,52	621,14		3.258,40	51.337,17
2	SEGREARIO COMUNALE	D1g-C3e	29.533,11	13.125,00	42.658,11	10.152,63	850,55		3.625,94	57.502,66
3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	C1g-C4e	25.942,11	1.628,00	27.570,11	6.561,69	747,13		139,23	27.570,11
4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	B3g-B5ec	23.060,39	1.628,00	24.688,39	5.875,84	664,14		124,68	24.688,39
			100.103,07	33.147,65	133.250,72	31.713,67	2.882,97		479,33	133.250,72
5	UFF. FINANZIARIO									
6	FUNZIONARIO	D2g	27.088,07	16.108,00	43.196,07	10.280,66	780,14		218,14	43.196,07
7	ISTRUTTORE CONTABILE	C1	23.841,05	2.961,00	26.802,05	6.378,89	686,62		135,35	26.802,05
8	ISTRUTTORE CONTABILE	C1	23.841,05	2.962,00	26.803,05	6.379,13	686,62		135,36	26.803,05
9	ISTRUTTORE CONTABILE	C1g-C3e	74.770,17	22.031,00	96.801,17	23.038,68	2.153,38		488,65	96.801,17
10	UFF. TRIBUTI									
11	ISTRUTTORE CONTABILE	C1g-C3e	27.392,65	5.628,00	33.020,65	7.668,91	788,91		166,75	33.020,65
12	ISTRUTTORE CONTABILE	C1	23.841,05	5.628,00	29.469,05	7.013,63	686,62		148,82	29.469,05
13	ISTRUTTORE CONTABILE	C1	51.233,70	11.256,00	62.489,70	14.872,55	1.475,53		315,57	62.489,70
14	UFF. TECNICO									
15	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D1g-D2e	27.088,07	15.625,00	42.713,07	10.165,71	780,14		992,22	42.713,07
16	ISTRUTTORE TECNICO	C1	23.841,05	1.628,00	25.469,05	6.061,63	686,62		591,65	25.469,05
17	ISTRUTTORE TECNICO	C1g-C3e	27.946,58	1.628,00	29.574,58	7.038,75	804,86		149,35	29.574,58
18	ISTRUTTORE TECNICO	C1g-C3e	26.668,55	1.627,00	28.295,55	6.734,34	768,05		657,31	28.295,55
19	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1g-C3a 30 ore	20.844,60	1.627,00	22.471,60	5.348,24	600,32		522,02	22.471,60
20	UFF. DEMOGRAFICO									
21	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1g	126.368,95	22.135,00	148.503,95	35.348,68	3.640,00		2.972,54	148.503,95
22	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1g	23.841,05	1.628,00	25.469,05	6.061,63	686,62		128,62	25.469,05
23	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1g-C5e	26.568,55	1.628,00	28.196,55	7.634,58	768,05		142,90	28.196,55
24	COLLABORATORE PROFESSIONALE	B3g-B4e	73.153,21	4.885,00	78.038,21	18.572,62	2.106,61		394,08	78.038,21
25	UFF. POLIZIA MUNICIPALE									
26	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D1Vg-D4e	32.757,72	14.300,00	47.057,72	11.199,74	943,42		522,81	47.057,72
27	AGENTE DI P.M.	C1Vg-C4Ve	27.056,31	3.428,00	30.484,31	7.257,65	779,51		338,79	30.484,31
28	AGENTE DI P.M.	C1Vg-C6Ve	28.927,65	3.428,00	32.355,65	7.700,64	833,12		359,47	32.355,65
29	AGENTE DI P.M.	C1Vg-C4Ve	27.056,31	3.427,00	30.483,31	7.257,41	779,51		338,78	30.483,31
30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1g-C3e	27.392,65	1.627,00	29.019,65	6.906,66	788,91		146,55	29.019,65
31	COLLABORATORE TECNICO	B3g-B5e	23.060,39	1.627,00	24.687,39	5.875,60	664,14		573,49	24.687,39
32	AGENTE DI P.M.	C1	25.151,93	3.427,00	28.578,93	6.801,79	724,38		317,51	28.578,93
33	UFF. ASSISTENZA SCOLASTICA									
34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1g	191.422,56	31.264,00	222.686,56	52.989,50	5.512,96		2.597,40	222.686,56
35	UFF. ASSISTENZA SCOLASTICA									
36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1g	23.841,05	1.628,94	25.469,99	6.061,86	686,62		128,62	25.469,99
37	SERV. S.M.RIFUTI E PULIZIA STRADE									
38	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1g-C4e	25.755,43	1.628,00	27.383,43	5.517,26	741,76		538,12	27.383,43
39	ESECUTORE TECNICO	B1g-B6e	23.465,25	1.627,00	25.092,25	5.972,18	675,83		582,92	25.092,25
40	ESECUTORE TECNICO	B1g-B5e	49.221,68	3.235,00	52.456,68	12.489,45	1.417,58		1.219,03	52.456,68
41	SERV. MANUT. VERDE E PULIZIA STRADE									
42	ESECUTORE TECNICO	B1g-B5e	23.070,40	1.628,00	24.698,40	5.878,22	664,43		573,74	24.698,40
43	SERV. SOCIALE									
44	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D1g-D4e	30.727,42	12.500,00	43.227,42	10.288,13	884,95		1.004,17	43.227,42
45	ASSISTENTE SOCIALE	D1g-D3a	29.533,11	1.628,00	31.161,11	7.416,34	850,55		723,87	31.161,11
46	ASSISTENTE SOCIALE	D1	25.895,19	1.627,00	27.522,19	6.550,28	745,79		639,34	27.522,19
47	COLLABORATORE PROFESSIONALE	B3g-B5e	23.060,39	1.627,00	24.687,39	5.875,60	664,14		573,49	24.687,39
48	COLLABORATORE PROFESSIONALE	B3g-B5e	109.216,11	17.388,00	126.604,11	30.130,35	3.145,42		2.492,06	126.604,11
49	TOTALE		822.421,20	148.610,59	971.031,79	231.105,57	23.665,73		11.601,24	971.031,79
50	TOTALE								82.537,70	1.319.962,02



SETTORE	PROFILO PROFESSIONALE			NUMERO OPERATORI in Dotazione Organica divisi per Settore	NOMINATIVI
	CA T.	P. E. IN.	P. E. AT.		
				1	Convenzione con i Comuni di Vaprio d'Adda e Busnago: sede vacante. Segretario a scavalco: Dott. Nunzio Pantò
AMMINISTRA TIVO/DEMOG RAFICO	D C C B C C C B	D1 C1 C1 B3 C1 C1 C1 B3	D3 C4 - B5 C1 C4 C3 B4	1 1 1 1 1 1 1 1	LIVRAGHI CATERINA CORTESI FABIOLA Vacante GUADAGNO ROSANGELA TRIPPODO SALVATORELUCA PASSONI LUISA SOZZI MARIELLA GIORDANO GRAZIA
			<b>Totale servizio</b>	<b>8</b>	
FINANZIARIO/ TRIBUTI	D C C C C	D1 C1 C1 C1 C1	D1 C6 C5 C1 C1	1 1 1 1 1	OTTOLINI LAURA COLOMBO SABRINA MARINO ROBERTA MARIA MAPELLI SABRINA VILLA ANNALISA
			<b>Totale servizio</b>	<b>6</b>	
SOCIO - CULTURALE	D D D C C B	D1 D1 D1 C1 C1 B3	D3 D3 D1 - C4 B5	1 1 1 1 1 1	GALBIATI DANIELA POLITTI MARA RAVASI CLAUDIA Vacante CLEMENTI EMILIA LAGANA' SANTA
			<b>Totale servizio</b>	<b>6</b>	

SETTORE	CAT.	P. E. IN.	P. E. AT.	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO OPERATORI in Dotazione Organica divisi per Settore	NOMINATIVI
TECNICO	D	D1	D2	SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE	1	GATTI CHRISTIAN
	C	C1	C6	ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA	1	RIVA EMANUELA
	C	C1	C4	ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA	1	MIGLIORINI ALBERTO
	C	C1	C1	ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA	1	VETTORI MARCELLA
	C	C1	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE (T.P. 30 ore)	1	CIRIGLIANO GINA
	B	B3	-	COLLABORATORE TECNICO - capo operai	1	Vacante
	B	B1	B5	ESECUTORE OPERATIVO	1	LANZI ALESSANDRO
	B	B1	B4	ESECUTORE OPERATIVO	1	SERVIDA PAOLO
				<b>Totale servizio</b>	<b>9</b>	
	POLIZIA LOCALE	D	D1	D3	SPECIALISTA DI POLIZIA LOCALE	1
C		C1	C6	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	SIVELLI EDI
C		C1	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	TURCHETTO MAURO
C		C3	-	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	NAVA EMANUELE
C		C1	-	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	PANARIELLO CRISTINA
C		C1	-	AGENTE DI POLIZIA LOCALE (tempo determinato)	1	Vacante
C		C1	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	1	ROGATO CONCETTINA
B		B3	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO - messo	1	FINARDI DORIANO
				<b>Totale servizio</b>	<b>8</b>	
				<b>TOTALE GENERALE POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>n.37</b> (escluso il segretario comunale)	

**DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2024/2026**

CATEGORIA	DIPENDENTI IN SERVIZIO		CESSAZIONI PREVISTE TRIENNIO 2024 - 2026		ASSUNZIONI PREVISTE					
	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	2024		2025		2026	
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C	17	1	1	0	0	0	1	0	0	0
D	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# COMUNE DI GESSATE

*Città Metropolitana di Milano*

Verbale n. 25-2023

del 13/12/2023

## ***Parere del Revisore dei Conti***

***in merito alla proposta di deliberazione della Giunta  
comunale n. 141 del 06.12.2023 ad oggetto:  
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI  
DI PERSONALE 2024-2026 (PTFP). VERIFICA DELLE  
ECCEDENZE DI PERSONALE***

## **IL REVISORE DEI CONTI**

**del COMUNE DI GESSATE**

Rag. Vittorio Bortolotti Revisore Unico del Comune di Gessate, nominato con delibera di Consiglio comunale n. 57 in data 15.12.2020 per il triennio 2021/2023, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;
- l'art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Vista la proposta di deliberazione n. 141 del 06.12.2023 con la quale la Giunta Comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024–2026 e il relativo piano occupazionale, prevedendo:

**anno 2024:**

- incremento del contratto di lavoro part time della dipendente L.S. inquadrata nell'area degli Operatori Esperti (ex collaboratore amministrativo), posizione economica B5, di n. 6 ore settimanali con conseguente trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro;
- sostituzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del personale che cessa per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altri motivi;

**anno 2025:**

- sostituzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del personale che cessa per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altri motivi;

**anno 2026:**

- sostituzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del personale che cessa per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altri motivi.

**PRESO ATTO E RILEVATO CHE**

a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

b) l'ente ha un rapporto tra spesa di personale e media delle spese correnti dell'ultimo triennio del 20,96%

c) viene rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

**CONSIDERATO**

che, alla luce di quanto sopra, il Comune di Gessate può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle seguenti misure:

<b>anno</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Spesa personale anno 2018	1.058.905,62	1.058.905,62	1.058.905,62
Incremento % art. 5 del DM	26% € 275.315,46	A regime € 340.523,35	A regime € 340.523,35

Limite spesa di personale triennale dopo aver applicato % incremento dell'art. 5 del DM	€ 1.334.221,08	€ 1.542.934,7	€ 1.542.934,7
Limite spesa di personale valore soglia 26,90%	€ 1.542.934,70	€ 1.542.934,70	€ 1.542.934,70

e nei limiti dei seguenti stanziamenti di bilancio:

anno	2023	2024	2025
Stanziamenti spesa di personale	€ 1.232.726,94	€ 1.232.726,94	€ 1.232.726,94

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

#### **ACCERTA**

1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024–2026 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

2) che, in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

#### **ESPRIME**

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Revisore dei Conti

Rag. Vittorio Bortolotti

(Documento firmato digitalmente)

